

Publicato il 12/01/2017

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2016, proposto da Corinna Anna Lerouvillois, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Scognamiglio C.F. SCGRRT62L11F839N, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Rodolfo Falvo n.20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

nei confronti di

Serena Cervo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della valutazione complessiva operata dalla commissione esaminatrice che ha stimato in 12,20 punti, anziché 15,70, il valore delle certificazioni e dei titoli di

N. 00054 /2017 REG.PROV.CAU.

N. 05550/2016 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOCIATI CON
MARCHIO E SULLA POSTA



MARIO
C.B. 1/2

accesso, professionali, culturali e di servizio, dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale - D.D.G. n. 106/2016 - per il reclutamento del personale docente per l'Ambito disciplinare AD05, classi di concorso AA24 "Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Francese)" e AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese)";

- del decreto dell'U.S.R. per la Campania contraddistinto con il prot. n. 13495 del 15.9.2016 con l'allegata graduatoria definitiva di merito per i posti di docente nell'Ambito disciplinare ADO5 (Francese) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui assegna alla ricorrente il punteggio totale di 79,20 anziché 82,70 punti.

- di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, indetto con D.M. 106 del 2016 – classi di concorso AA24 e AA25, ambito disciplinare AD05;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da fumus boni iuris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, come analiticamente



indicati nell'atto di gravame, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di punti 3,50 in relazione ai titoli allegati, quali esposti in dettaglio nell'atto di gravame, punteggio aggiuntivo che le consentirebbe di graduarsi in 48^{bis} posizione anziché in 74^a posizione della graduatoria);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, dando chiara evidenza nella motivazione delle valutazioni all'uopo svolte;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati - da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di

integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;



- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 24.5.2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe:

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

-) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno
giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione
titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte
motiva;
-) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente
fase cautelare in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 24.5.2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto/a Rosa Maria.....funzionario del Tar Campania - Napoli attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza/ordinanza/decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 4..... fogli, per complessive 7..... facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Napoli, il data. 21/07/2012

Nome, Cognome

Rosa Maria

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.